



+TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - CreSS
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
CRESS@pec.minambiente.it

Copia

ARPA Puglia
Corso Trieste, 27 – 70126 BARI
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Taranto c/o Ospedale Testa
Contrada Rondinella – 74100 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26/12/2012 e DPCM 29/09/2017 per l'esercizio dell'impianto siderurgico ArcelorMittal Italia spa sito in Taranto (TA)

OGGETTO: Esito visita ispettiva straordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in data 7-8 luglio 2020. Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 7 luglio 2020 al 8 luglio 2020 è stata effettuata la visita ispettiva straordinaria presso lo stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia spa, sito nei comuni di Taranto e di Statte – S.S: Appia Km.648 - 74100 Taranto.

Nei giorni 7 e 8 luglio 2020 i tecnici ISPRA, insieme ai tecnici di Arpa Puglia del Dip. di Bari e Taranto si sono recati presso lo stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia spa, sito nei comuni di Taranto e di Statte – S.S: Appia Km.648 -74100 Taranto, per dare seguito alle attività di controllo straordinario, ai sensi del comma 4 dell'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, conseguentemente alla richiesta pervenuta dall'Autorità Competente MATTM, prot. 11931 del 6 luglio 2020, acquisita al protocollo Ispra n. 29470 del 06/07/2020 e alla successiva richiesta, prot. 52177 del 7 luglio 2020, acquisita al protocollo Ispra n. 29758 del 7/07/2020.

Entrambe le richieste sono finalizzate alla raccolta da parte di Ispra di elementi informativi volti a ricostruire la dinamica e le ragioni dell'evento occorso il 4 luglio 2020 e di riferire su ogni iniziativa assunta dal Gestore per limitare le conseguenze ambientali e prevenire eventuali incidenti e/o eventi imprevisti anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 undecies, comma 2 del sopracitato decreto legislativo.

L'attività di controllo si è svolta dal 7/07/2020 al 10/07/2020 tenendo conto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID 19 prevedendo:

1. una visita in loco effettuata nei giorni 7-8 luglio 2020, nel corso della quale è stato effettuato un sopralluogo, di cui è stata redatta apposita attestazione di svolgimento (allegato 1), nelle aree individuate dal GI come potenzialmente di interesse ai fini del mandato ricevuto.
2. una riunione di chiusura dell'attività di controllo svolta in data 10/07/2020, di cui è stato redatto apposito verbale (allegato 2) e nel corso della quale sono stati riportati gli esiti della visita in loco straordinaria e chieste al Gestore altre evidenze documentali.

Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica.



Il Gruppo Ispettivo (GI) ha svolto la visita in loco dal 7 al 8 luglio 2020, finalizzate ad approfondire quanto accaduto nella giornata di sabato 4 luglio 2020. In particolare, è stato effettuato un sopralluogo presso le seguenti aree di stabilimento:

- parchi minori (AGL Nord, AGL Sud, OMO2);
- area GRF di stoccaggio sottoprodotti ferrosi;
- edificio OMO2.

Nel corso delle valutazioni svolte sulla documentazione acquisita durante attività di controllo sono emerse alcune carenze nell'applicazione di alcune procedure del Sistema di Gestione Ambientale connesse con l'esercizio dell'impianto e che costituiscono inosservanza di prescrizioni contenute negli atti autorizzativi in riferimento e conseguenti violazioni soggette a sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del art. 29 quattordices, c. 2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

In particolare si è accertato la mancata operazione di filmatura del cumulo in ripresa prevista dalla POS G4 PA2 15 0 del 21/05/2018 "*Gestione attività in presenza di un evento wind day*" per il giorno 4 luglio (pre-wind day) causata dalla rottura del motore ausiliario del monitor adibito all'irrorazione della miscela filmante sul cumulo in ripresa e alla indisponibilità di mezzi sostitutivi il cui impiego era invece previsto dalla Procedura Operativa G4 PA2 08 1 del 31/07/2013 "*Bagnatura e filmatura cumuli in OMO2*".

Il Gestore tuttavia ha provveduto alla risoluzione dell'inconveniente provvedendo ad eseguire la filmatura doppia del cumulo il giorno successivo 5 luglio (giorno previsto di wind-day) in aderenza a quanto previsto dalle procedure.

Ad esito delle suddette attività, si accerta, con la presente, la violazione delle seguenti prescrizioni degli atti autorizzativi in riferimento:

- § 9.2.1 (pag.824) del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) parte integrante del Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 che prevede al primo capoverso che "*Il gestore provvederà a definire e adottare idonee procedure e relative pratiche operative e gestionali finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente*",

Per le violazioni di cui sopra ISPRA, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida:

- il Gestore, con riferimento al mancato rispetto delle frequenze di filmatura dei cumuli in parco OMO previste dalla Procedura Operativa G4 PA2 15 0 "*Gestione attività in presenza di un evento wind day*" in caso di pre-wind day il giorno 4 luglio, e al mancato rispetto della procedura Procedura Operativa G4 PA2 08 1 del 31/07/2013 "*Bagnatura e filmatura cumuli in OMO2*" (Punto 4 - indisponibilità di un mezzo sostitutivo) provveda a mettere in atto le necessarie misure correttive volte a garantire la corretta applicazione delle procedure gestionali in seno al SGA adottato. Ciò in relazione alla necessità di garantire la presenza di un mezzo sostitutivo in caso di indisponibilità dei mezzi adibiti alla bagnatura e alla filmatura dei cumuli prevista dalla procedura nonché mantenere inalterate le frequenze di filmatura ivi indicate.
- il Gestore provveda ad avviare tempestivamente una manutenzione straordinaria su tutti i mezzi e attrezzature adibite alle operazioni di bagnatura e filmatura, ovvero, nel caso in cui tali attività siano affidate anche a ditte terze, prevedere l'inserimento, ove non già presenti nelle procedure di acquisto beni e servizi o negli accordi contrattuali, di meccanismi di controllo dell'avvenuta esecuzione delle attività di manutenzione da parte delle stesse;
- il Gestore provveda ad integrare le schede allegate alla POS G4 PA2 08 1 prevedendo l'esecuzione, ad ogni fine turno, di tutte le verifiche e dei controlli operativi necessari per assicurare l'efficienza di tutti i componenti (parti meccaniche ed elettriche) dell'autocisterna.



In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che la violazione suddetta non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordices del D. Lgs.152/06, come modificato dal D. lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, ISPRA ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-quattordices, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizione AIA sopra riportata.

Con i migliori saluti,

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegato 1: Attestato di sopralluogo presso AMI del giorno 8 luglio 2020;

Allegato 2: Verbale di chiusura attività di controllo straordinaria del 10 luglio 2020